

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Tipologie di interventi
Art. 4	Caratteristiche degli interventi di acquisto
Art. 5	Caratteristiche degli interventi di costruzione, di completamento di costruzione, di recupero, di completamento di recupero
Art. 6	Requisiti soggettivi
Art. 7	Forma ed entità della garanzia
Art. 8	Cumulabilità con altre agevolazioni
Art. 9	Competenze e responsabili del procedimento
Art. 10	Caratteristiche dei mutui
Art. 11	Presentazione della domanda
Art. 12	Produzione dei documenti
Art. 13	Rilascio della garanzia
Art. 14	Estinzione della garanzia
Art. 15	Obblighi di Mediocredito
Art. 16	Obblighi della banca convenzionata
Art. 17	Obblighi dei beneficiari
Art. 18	Attivazione del Fondo
Art. 19	Inefficacia della garanzia
Art. 20	Disponibilità del Fondo
Art. 21	Successione nella garanzia
Art. 22	Trasferimento della garanzia
Art. 23	Termini
Art. 24	Rinvio
Art. 25	Rinvio dinamico
Art. 26	Disposizione transitoria
Art. 27	Modulistica
Art. 28	Abrogazione
Art. 29	Entrata in vigore

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento in esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001;
 - b) Mediocredito: la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che amministra il Fondo, mediante i propri organi sociali;
 - c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con Mediocredito;
 - d) Garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 – titolo V delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999;
 - e) Mutuo fondiario: operazione di credito a rimborso rateale perfezionata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993;
 - f) Prima casa: unico alloggio di proprietà, adibito ad abitazione e residenza dei beneficiari nell'interesse dei quali è rilasciata la garanzia.

Art. 3 (Tipologie di intervento)

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo sono finalizzati all'acquisto, alla costruzione, al completamento della costruzione, al recupero o al completamento del recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

Art. 4 (Caratteristiche degli interventi di acquisto)

1. Ai fini della concessione della garanzia integrativa per gli interventi di acquisto il contratto di compravendita della proprietà di un immobile deve essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata.

2. L'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità alla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.

3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia un'impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 5

(Caratteristiche degli interventi di costruzione, di completamento di costruzione, di recupero, di completamento di recupero)

1. Per interventi edilizi diretti alla costruzione o al recupero si intendono i seguenti:

- a) nuova costruzione, intesa come costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) ampliamento, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009;
- c) ristrutturazione edilizia, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2009;
- d) ristrutturazione urbanistica, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19/2009;
- e) restauro e risanamento conservativo, come definito dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 19/2009.

2. Il rilascio della garanzia integrativa può essere chiesto anche per il completamento degli interventi edilizi di cui al comma 1.

3. Alla data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata i lavori non devono risultare già conclusi e il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa, ovvero essere pieno proprietario dell'immobile. Entro la data di stipulazione del mutuo fondiario, il richiedente deve risultare intestatario del titolo abilitativo edilizio.

4. Gli interventi riguardanti fabbricati esistenti possono essere realizzati anche su immobili o vani precedentemente destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione.

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

1. I soggetti privati che chiedono la garanzia devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla

legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

- b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione;
- c) non essere proprietari, o nudi proprietari, per l'intero di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.

2. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b).

3. Possono presentare domanda persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

Art. 7

(Forma ed entità della garanzia)

1. Il Fondo rilascia una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse del soggetto richiedente da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata.

2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80 per cento del valore dei beni oggetto degli interventi di cui all'articolo 3. L'importo massimo della garanzia è di 42.500 euro.

3. L'importo originario della garanzia viene ridotto gradualmente mediante successive decurtazioni corrispondenti all'ammontare delle prime quote capitali così come previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario ovvero mediante estinzione anticipata parziale del mutuo medesimo.

4. La garanzia può coprire fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata in linea capitale e per gli interessi previsti dal contratto di mutuo fondiario.

5. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.

Art. 8

(Cumulabilità con altre agevolazioni)

1. La garanzia è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali altre agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.

Art. 9

(Competenze e responsabili del procedimento)

1. Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

- a) gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande presentate, al loro inoltro a Mediocredito nonché all'acquisizione di ogni documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative, sono di competenza delle banche convenzionate;
- b) l'istruttoria delle domande presentate nonché il rilascio della garanzia integrativa, la verifica sugli obblighi dei beneficiari e l'attivazione del Fondo sono di competenza di Mediocredito.

Art. 10

(Caratteristiche dei mutui)

1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo e gli obblighi dei beneficiari di cui all'articolo 17.

2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, liberamente concordato tra le parti.

3. I mutui garantiti dalle garanzie rilasciate dal Fondo non possono superare il valore degli alloggi ipotecati, ovvero i costi delle opere da eseguire alla data della domanda, e devono avere una durata compresa tra i dieci e i trent'anni.

4. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro il termine perentorio di centottanta giorni nel caso di acquisto di cui all'articolo 4, ovvero entro il termine perentorio di quattro anni nei casi di costruzione, recupero e loro completamento di cui all'articolo 5, dalla data di ricevimento da parte della banca convenzionata della comunicazione da parte di Mediocredito, di avvenuta emissione della garanzia.

Art. 11

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di rilascio della garanzia é presentata a Mediocredito, per il tramite della banca convenzionata.

2. La domanda é presentata durante tutto l'anno.

3. La domanda é redatta sul modello di cui all'Allegato A e deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. I soggetti richiedenti titolari della domanda, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.

5. Il richiedente è tenuto a comunicare a Mediocredito e alla banca convenzionata ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto agevolativo.

6. La banca convenzionata inoltra la domanda a Mediocredito entro quindici giorni dalla data di deliberazione del finanziamento bancario, eventualmente condizionato all'ammissione alla garanzia del Fondo.

Art. 12

(Produzione dei documenti)

1. La documentazione di cui al presente regolamento va presentata in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e deve essere completa e fatta pervenire a mani, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini fissati.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000 ai fini del rispetto del termine fissato fa fede la data del timbro postale qualora la documentazione inviata a mezzo raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Art. 13

(Rilascio della garanzia)

1. Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo alla domanda pervenuta.

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo fondiario sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e si esprime sull'ammissibilità della stessa.

3. Subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, entro i medesimi quindici giorni Mediocredito emette la garanzia a favore della banca convenzionata nell'interesse dei richiedenti utilizzando lo schema di cui all'Allegato B ovvero rigetta la domanda.

4. Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti o alla banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati,

informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti sono ricevuti da Mediocredito.

5. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti Mediocredito procede al rigetto della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.

6. Entro cinque giorni dal rilascio della garanzia o dal rigetto della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, Mediocredito comunica alla banca convenzionata e ai richiedenti la determinazione assunta.

7. Nel caso di concessione della garanzia, entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo fondiario, la banca convenzionata comunica a Mediocredito l'avvenuta erogazione allegando il piano di ammortamento del mutuo medesimo, utilizzando lo schema di cui all'Allegato C.

Art. 14

(Estinzione della garanzia)

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata dell'originario piano di ammortamento coperta dalla garanzia senza che la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo é estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo medesimo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento a Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo fondiario.

Art. 15

(Obblighi di Mediocredito)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4/2001 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, un avviso e a darne

opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 16

(Obblighi della banca convenzionata)

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo fondiario, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità e la documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative previste dal presente regolamento.

2. La banca convenzionata trasmette a Mediocredito entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero a sua richiesta l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolute.

3. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette a Mediocredito copia della comunicazione stessa e un estratto conto aggiornato della rate di mutuo insolute entro quindici giorni dalla data dell'invio.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente a Mediocredito, e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o variazione contrattuale relativa al mutuo.

Art. 17

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio entro duecentosettanta giorni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito.

2. Mediocredito acquisisce annualmente dai registri anagrafici dei Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

4. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza di uno dei coniugi beneficiari qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

Art. 18
(Attivazione del Fondo)

1. La banca convenzionata, che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo copia del ricorso al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e copia del successivo atto di precetto entro quindici giorni dalla data di acquisizione degli atti stessi.

2. A conclusione di tutte le procedure atte ad escutere ogni altra garanzia la Banca convenzionata entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica a Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e chiede l'escussione della garanzia.

3. Mediocredito, dopo aver verificato i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca convenzionata.

Art. 19
(Inefficacia della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:
- a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che la banca convenzionata avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
 - b) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione al Mediocredito previsto all'articolo 16, comma 3;
 - c) la perdita di cui all'articolo 18, comma 2, subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza o mancato adempimento, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito;
 - d) la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento oltre il termine di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 20
(Disponibilità del Fondo)

1. Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione centrale ambiente e

lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e comunica ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte l'avvenuto rigetto delle stesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 21

(Successione nella garanzia)

1. In caso di morte del mutuatario nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, può essere presentata a Mediocredito per il tramite della Banca convenzionata istanza di subentro nella garanzia, di cui all'Allegato D, entro il termine di un anno dalla data del decesso.

2. All'istanza di subentro deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 da parte dei soggetti subentranti, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;
- b) il certificato di morte del mutuatario beneficiario della garanzia;
- c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;
- d) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario della garanzia.

4. I soggetti titolari dell'istanza di subentro, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

Art. 22

(Trasferimento della garanzia)

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei mutuatari nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare istanza di subentro nella garanzia, di cui all'Allegato D, a Mediocredito per il tramite

della Banca convenzionata e produrre la seguente documentazione, entro il termine di un anno dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;
- b) il certificato di cambio di residenza del cobeneficiario;
- c) sentenza di divorzio o sentenza di separazione, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale, o dichiarazione dei beneficiari da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza more uxorio;
- d) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà successivo al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio o al trasferimento della residenza del cobeneficiario;
- e) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;
- f) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario della garanzia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

Art. 23 (Termini)

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 24 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 25 (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 26
(Disposizione transitoria)

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres. del 13 aprile 2004 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001.) continua ad applicarsi alle domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 27
(Modulistica)

1. Alle modifiche degli allegati previsti dal presente regolamento regionale, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 28
(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4 – ARTICOLO 5, COMMI DA 4 A 14
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA A FAVORE DELLE BANCHE CHE ACCORDANO A SOGGETTI PRIVATI
MUTUI FONDIARI PER LA PRIMA CASA.

DOMANDA DI RILASCIO DELLA GARANZIA INTEGRATIVA (nota 1)

Spazio riservato a Banca Mediocredito
NUMERO PROGRESSIVO DOMANDA

Spett.le
Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale
(LR 4/2001, art. 5, comma 4)
amministrato da
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Per il tramite della

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA CONVENZIONATA
--

___ sottoscritto ___:

1° RICHIEDENTE (nome) _____ (cognome) _____ cod.
fiscale _____

2° RICHIEDENTE (nome) _____ (cognome) _____ cod.
fiscale _____ nella sua qualità di
_____ (nota 2)

in relazione al disposto dell'articolo 5, commi da 4 a 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e del
relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____

CHIEDE/CHIEDONO

il rilascio di una garanzia integrativa nella misura massima consentita a favore della Banca in indirizzo
nell'interesse del/i sottoscritto/i in relazione al mutuo fondiario di euro _____ =
(_____) della durata di anni _____ finalizzato al
_____ (nota 3) di un immobile ubicato in Comune di
_____ del valore di euro _____ =
(_____)

ALLEGA/ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio (nota 4) in Comune di _____ Prov. _____ via _____ CAP _____ e si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A ogni sua variazione.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

DICHIARA/DICHIARANO

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici.

1° RICHIEDENTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data della presente domanda (*barrare solo le caselle che interessano*):

- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

2° RICHIEDENTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data della presente domanda (*barrare solo le caselle che interessano*):

- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per il rilascio della garanzia integrativa ex articolo. 5 della legge regionale 26.02.2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____ (nota 5)

1° RICHIEDENTE

2° RICHIEDENTE

NOTE

(1) La domanda può essere presentata da persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

(2) Specificare quale rapporto intercorre con il primo richiedente: a) coniuge; b) convivente more – uxorio; c) intenzionato/a a contrarre matrimonio; d) intenzionato/a a convivere more – uxorio.

(3) Indicare il tipo di intervento.

ACQUISTO: il contratto definitivo di compravendita deve essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca. L'acquisto non deve riguardare quote di alloggio, nuda proprietà, alloggi non completati e l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità alla data di erogazione completa del finanziamento garantito. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia un'impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RELATIVI COMPLETAMENTI: alla data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia i lavori non devono risultare già conclusi e il richiedente deve essere pieno

proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa, ovvero essere pieno proprietario dell'immobile. Entro la data di stipulazione del mutuo fondiario il richiedente dovrà risultare intestatario del titolo abilitativo edilizio.

(4) Il "domicilio" è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi. Nel caso della presente domanda deve essere il luogo (anche diverso dalla residenza) dove il richiedente vuole ricevere le comunicazioni relative alla domanda stessa. Il richiedente la garanzia è tenuto a comunicare a Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto agevolativo.

(5) La data della domanda deve coincidere con la data di presentazione della stessa alla banca convenzionata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai soggetti con la stessa convenzionati esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7, al quale si rinvia; conseguentemente egli potrà chiedere ai responsabili del trattamento la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il trattamento dei dati ha come finalità l'emissione della garanzia integrativa ed il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la Regione Friuli Venezia Giulia e per i soggetti con la stessa convenzionati causa impeditiva all'avvio del procedimento agevolativo. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Titolare del trattamento è il Direttore centrale pro-tempore della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in via Giulia n.75/1 - Trieste.

Responsabili del trattamento sono:

- a) per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Direttore pro tempore del Servizio Edilizia Residenziale;
- b) per Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A, il Direttore pro-tempore. per l'istruttoria delle domande presentate nonché il rilascio della garanzia integrativa, la verifica sugli obblighi dei beneficiari e l'attivazione del Fondo;
- c) per le Banche, il soggetto individuato nella convenzione stipulata con Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., con sede in via Aquileia 1 – Udine, per le fasi di ricezione delle domande presentate, loro inoltrò a Mediocredito nonché acquisizione di ogni documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Con riferimento alla suesposta istanza, si richiede il rilascio della garanzia integrativa di cui all'art. 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed al relativo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____, nella misura massima consentita, a favore della scrivente Banca e nell'interesse del/i sig./i:

A tal fine si attesta:

- che il finanziamento, oggetto della presente istanza, è stato deliberato per l'importo di euro:

e la durata di anni

Altre comunicazioni:

.....
.....
.....
.....

Data

Timbro e firma Banca

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5
amministrato da
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Spett.le
BANCA CONVENZIONATA

Spett.le/i
Sig./ri

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che:

- Codesta spettabile _____, di seguito denominata Banca, ha concesso al/i signor/i _____ un mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 385/93, per l'importo di euro _____ = (_____) per la durata di anni _____ e finalizzato al _____ di un immobile ubicato in Comune di _____ del valore di euro _____;
- La scrivente Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, in data _____ ha esaminato la domanda per il rilascio di una garanzia integrativa ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____ a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente, presentata dal/i soggetto/i in indirizzo in data _____ alla quale è stato assegnato il numero progressivo _____, ed ha valutato ammissibile tale domanda avendo accertato la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto regolamento con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia del Fondo.

Tutto ciò premesso

1. Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo, dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta rispettabile Banca una garanzia per l'importo di euro _____ = (_____) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni che il/i signor/i _____ assumerà/assumeranno nei confronti di codesta Banca con riferimento al suddetto contratto mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in euro _____ = (_____), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote capitali rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario sopra citato ovvero mediante estinzione anticipata parziale del mutuo.
3. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.
4. La presente garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima.
5. Gli importi che, in virtù della presente garanzia saranno dovuti a codesta rispettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno corrisposti solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa di ogni altra garanzia reale acquisita in sede contrattuale.
6. Le obbligazioni derivanti dalla presente garanzia sono solidali e indivisibili.
7. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente garanzia sarà competente il foro di Udine.

Data

Firma Banca Mediocredito



ALLEGATO C
(riferito all'art. 13, comma 7)

(Carta intestata Banca convenzionata)

Spettabile
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
amministrato da
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto: COMUNICAZIONE EROGAZIONE A SALDO DEL MUTUO

Domanda n. _____

Intestata a _____

Con riferimento alla vostra garanzia rilasciata sul mutuo fondiario di euro _____
concesso da questa Banca al/i soggetto/i sopra indicato/i, si comunica che in data
_____ è stata effettuata l'erogazione a saldo del mutuo medesimo.

Data

Banca convenzionata

Allegati:

1. piano di ammortamento del mutuo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO D
(riferito agli artt. 21 e 22)

Spazio riservato al Mediocredito
PROTOCOLLO

BOLLO

DOMANDA DI SUBENTRO

Alla
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Per il tramite di

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
CONVENZIONATA

___sottoscritt___:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____
cod.fiscale _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____
cod.fiscale _____

in relazione al disposto dell'articolo 5, commi da 4 a 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e del relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____

nella sua/loro qualità di _____ (nota 1)

CHIEDE/CHIEDONO

di poter subentrare nella garanzia integrativa rilasciata in data _____ per
l'intervento di _____ nel Comune di _____
_____ (nota 2)

ALLEGA/ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

3. atto di successione dal quale risulti l'asse ereditario, l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario (nota 3);
4. nota della banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario (nota 3);
5. eventuale atto di rinuncia del coerede che non intenda subentrare nella garanzia (nota 3);
6. certificato di residenza nell'alloggio oggetto del mutuo (nota 4);
7. certificato di cambio di residenza del cobeneficiario (nota 4);
8. sentenza di divorzio o sentenza di separazione ovvero decreto di omologa della separazione consensuale o apposita dichiarazione dei beneficiari resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza (nota 4);
9. nota della banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario (nota 4)
10. atto di acquisizione dell'intera proprietà dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario (nota 5);

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in Comune di _____
 Prov. _____ via _____ CAP _____
 _____ e si impegna/impegnano a comunicare tempestivamente ogni sua
 successiva variazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

__sottoscritt__:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n.445 (nota 6)

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

1° SUBENTRANTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, e con riferimento all'istanza di subentro di avere la cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero), di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- che _____ il/la/i _____ sig./sig.ra/sig.ri
 _____ è/sono deceduto/a/i/
 in data _____ a _____ (nota 7)
- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;

- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2002, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

2° SUBENTRANTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, e con riferimento all'istanza di subentro di avere la cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero), di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- che _____ il/la/i _____ sig./sig.ra/sig.ri _____ è/sono deceduto/a/i/ in data _____ a _____ (nota 7)
- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2002, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per il rilascio della garanzia integrativa ex art. 5 della legge regionale 26.02.2001, n. 4, come modificata dall'articolo 27 della legge regionale 04.06.2009, n. 11, e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, lì _____

IL 1°SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

NOTE

- 1) Indicare la propria qualità tra: coniuge legalmente separato o divorziato, convivente more uxorio, erede.
- 2) Indicare per quale tipo di intervento e in quale Comune è stata rilasciata la garanzia integrativa.
- 3) Documentazione da presentare in caso di subentro per decesso.
- 4) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, del convivente more uxorio.
- 5) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, del convivente more uxorio ovvero, in caso di subentro per decesso, da parte dell'erede qualora diverso da coniuge o figli.
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante qualora non già cobeneficiario.
- 7) Da compilare in caso di subentro per decesso.